



**ISSIRFA**



# **STATUTO DELLA REGIONE BASILICATA**

## **INDICE**

### ***Relazione***

#### ***Titolo I – I Principi***

- 1. La Regione**
- 2. I principi generali di organizzazione**
- 3. La partecipazione politica**
- 4. La sussidiarietà**
- 5. La persona, l'eguaglianza e la solidarietà**
- 6. I beni culturali e la cultura**
- 7. La sostenibilità e la sicurezza del territorio e dell'ambiente**

#### ***Titolo II – Istituzioni e società regionale***

##### ***Capo I – La partecipazione***

- 8. Il diritto di petizione**
- 9. L'iniziativa legislativa popolare**
- 10. L'istruttoria pubblica**
- 11. L'Albo regionale della partecipazione**

##### ***Capo II – I referendum***

- 12. Il referendum abrogativo**
- 13. I limiti del referendum**
- 14. La validità del referendum e gli effetti**
- 15. Il procedimento referendario**
- 16. Il referendum consultivo**
- 17. Il referendum approvativo**

##### ***Capo III – Gli organi di garanzia***

- 18. La Consulta di garanzia statutaria**
- 19. Le funzioni della Consulta di garanzia statutaria**
- 20. L'Ufficio del Difensore civico regionale**

### ***Titolo III – Il Consiglio regionale***

#### ***Capo 1 - L'organizzazione***

- 21. Il Consiglio**
- 22. La composizione**
- 23. Il Regolamento**
- 24. Il presidente e l'ufficio di presidenza**
- 25. I Gruppi**
- 26. Le Giunte**
- 27. Le Commissioni permanenti**
- 28. Le Commissioni d'inchiesta**
- 29. Il Comitato per la legislazione**
- 30. Le riunioni del Consiglio**
- 31. Le deliberazioni del Consiglio**
- 32. Lo statuto dell'opposizione**
- 33. Lo scioglimento anticipato del Consiglio**

#### ***Capo II - Il Consigliere regionale***

- 34. Lo status**
- 35. Le immunità**
- 36. I diritti**
- 37. L'indennità**

#### ***Capo III – La funzione legislativa***

- 38. L'iniziativa**
- 39. I progetti di legge della Giunta regionale**
- 40. Il procedimento ordinario**
- 41. Il procedimento in commissione redigente**
- 42. La promulgazione e il rinvio**
- 43. La pubblicazione e la *vacatio***
- 44. La qualità delle leggi**

#### ***Capo IV – La funzione di indirizzo e controllo del Consiglio***

- 45. Il Piano strategico regionale.**
- 46. I Piani settoriali**



- 47. I controlli interni
- 48. Le nomine dei dirigenti e degli amministratori

#### ***Titolo IV - La Giunta***

##### ***Capo I – L’organizzazione***

- 49. Il Presidente
- 50. La Giunta
- 51. Il Vice-presidente
- 52. Gli Assessori

##### ***Capo II – La forma di governo***

###### ***Ipotesi 1 (Presidenziale)***

- 53. La verifica della fiducia
- 54. La mozione di sfiducia
- 55. Le altre cause di decadenza del Presidente della Giunta

###### ***Ipotesi 2 (Parlamentare)***

- 53. La sfiducia costruttiva
- 54. La verifica della fiducia
- 55. La rimozione del Presidente della Giunta

##### ***Capo III – I poteri***

- 56. Le funzioni della Giunta
- 57. La potestà regolamentare
- 58. I testi unici regionali
- 59. Gli atti di programmazione

#### ***Titolo V - La funzione amministrativa***

- 60. La separazione tra l’indirizzo politico e la gestione
- 61. L’organizzazione amministrativa
- 62. Il procedimento e lo svolgimento delle funzioni pubbliche
- 63. Le forme organizzative: le agenzie, le aziende, gli enti e le società
- 64. Le intese, le convenzioni e gli accordi tra la Regione e gli enti locali.



- 65. Il conferimento di funzioni regionali agli enti locali
- 66. L'avvalimento degli uffici degli enti locali
- 67. La copertura finanziaria delle funzioni conferite agli enti locali
- 68. Il potere sostitutivo e il controllo sulle funzioni conferite agli enti locali

***Titolo VI – La finanza regionale***

- 69. L'autonomia finanziaria.
- 70. La perequazione territoriale e la regionalizzazione del patto di stabilità
- 71. Il patrimonio
- 72. Il Documento di programmazione economica e finanziaria
- 73. Il bilancio e gli altri documenti contabili
- 74. La legge finanziaria e i collegati
- 75. I bilanci e i rendiconti di agenzie, aziende, enti e società
- 76. La legge di contabilità

***Titolo VII - Gli strumenti di raccordo istituzionale***

- 77. La partecipazione agli organi dello Stato
- 78. Le intese con le altre Regioni
- 79. Il Consiglio delle autonomie Locali
- 80. La composizione del Consiglio delle autonomie locali
- 81. Le attribuzioni del Consiglio delle autonomie locali
- 82. L'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali
- 83. La Conferenza regionale per la programmazione

***Titolo VIII – L'Europa e le relazioni internazionali***

- 84. Rapporti con l'Unione europea e relazioni internazionali
- 85. La valutazione degli atti dell'Unione europea
- 86. Il controllo della sussidiarietà europea
- 87. La legge europea della Regione
- 88. La partecipazione alla formazione degli atti europei
- 89. La negoziazione di intese con enti omologhi di Stati stranieri e accordi con Stati stranieri

***Titolo IX – Disposizioni finali e transitorie***

- 90. Revisione dello Statuto



- 91. La partecipazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali**
- 92. Il funzionamento dei controlli interni**
- 93. L'elezione dei componenti della Consulta di garanzia statutaria**
- 94. La proroga degli organi**
- 95. L'entrata in vigore dello Statuto**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLO STATUTO DELLA REGIONE BASILICATA

### 1. Premessa

L'approvazione dello Statuto della Regione Basilicata si inserisce nel processo di attuazione del Titolo V della Costituzione, modificato con le leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001.

In particolare, rappresenta una tappa del processo di adeguamento degli ordinamenti regionali al mutato quadro costituzionale.

La bozza di Statuto sottoposta all'esame del Consiglio è stata elaborata tenendo conto delle linee di indirizzo illustrate nel documento programmatico approvato dal Consiglio regionale, nonché dei contributi della società civile e delle istituzioni che hanno inteso partecipare al dibattito avviato dal Consiglio.

L'*idea di Regione* che emerge dal nuovo Statuto è frutto di una elaborazione che tiene conto dell'evoluzione registratasi nei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali, nonché dei consolidati orientamenti della giurisprudenza costituzionale e della dottrina prevalente.

Sulla base di tale patrimonio costituzionale, derivante anche dalla prassi ed entrato ormai a far parte dell'esperienza del nostro regionalismo, è stato possibile formulare un testo aggiornato e fondato su ciò che il Titolo V può effettivamente consentire, in termini di autonomia, a 10 anni dalla sua revisione.

Più nel dettaglio, gli elementi caratterizzanti dello Statuto sono rappresentati dal ruolo centrale di indirizzo e controllo delle politiche regionali, assunto dal Consiglio, dalla diretta efficacia delle norme statutarie, stante la riduzione al minimo del rinvio a leggi di attuazione, dalla previsione di efficaci strumenti di partecipazione, dall'introduzione di originali strumenti di programmazione, nonché dalla previsione di adeguati strumenti di controllo sull'autonomia di spesa degli organismi interni del Consiglio e della Giunta.

Complessivamente il testo proposto è il risultato di un'approfondita analisi delle migliori prassi sperimentate nelle altre Regioni italiane, degli orientamenti della Corte costituzionale e dei contributi della dottrina, nonché di una comparazione con istituti giuridici sperimentati nei sistemi parlamentari, per assicurare la stabilità istituzionale.

In altre parole, lo Statuto della Regione Basilicata, che interviene in un contesto ormai piuttosto consolidato, può essere definito “di seconda generazione” in quanto riprende soluzioni derivate dalle *best practices* affermatesi nella prassi applicativa, cui si aggiungono soluzioni originali ed innovative come quelle in materia di forma di governo o di programmazione regionale.

In quest’ottica lo Statuto della regione Basilicata potrebbe rappresentare una sorta di “bandiera” delle regioni che cercano in se stesse una “riforma” in grado di riaffermarne ruolo e funzioni.

In questo contesto il modello organizzativo proposto prevede una valorizzazione del ruolo del Consiglio, a prescindere dalle due opzioni presentate in tema di forma di governo (Ipotesi 1 – presidenziale; Ipotesi 2 – parlamentare). Al Consiglio, infatti, è affidato comunque il compito di curare la progettazione dello sviluppo regionale di concerto con l’esecutivo, come strumento di contenimento della sfiducia nelle istituzioni diffusasi in particolare nell’ultimo periodo.

Il disegno di Statuto si compone di 95 articoli, suddivisi in nove Titoli recanti rispettivamente: I. I principi; II. Istituzioni e società regionale (diviso in tre capi); III. Il Consiglio Regionale (diviso in quattro capi); IV. La Giunta (diviso in tre capi); V. La funzione amministrativa; VI. La finanza regionale; VII. Gli strumenti di raccordo istituzionale; VIII. L’Europa e le relazioni internazionali; IX. Disposizioni finali e transitorie.

## **2. Titolo 1 I principi (artt. 1-7).**

Il titolo I individua i principi fondamentali di riferimento per l’organizzazione ed il funzionamento della Regione, nonché i valori che devono ispirare le politiche regionali e i principali obiettivi di interesse generale.

I principi generali sono stati ripresi dal documento programmatico e dai contributi al dibattito statutario, anche considerando i principali obiettivi strategici stabiliti a livello europeo con la programmazione Europa 2020.

In particolare, nella parte dedicata ai principi, si è evitato accuratamente di rendere questa parte ideologica o ridondante, come è accaduto in altri statuti con la riscrittura di norme costituzionali o richiami di documenti diversi, come la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea.

I principi espressi nella bozza, anche alla luce di quanto su di essi ha detto la Corte costituzionale (vedi le sentenze nn. 2, 372, 378 e 379 del 2004, dove questi sono considerati mere enunciazioni di natura culturale o anche politica), sono stati formulati



in modo da dare luogo a vere e proprie disposizioni di carattere normativo. A tal fine, questi sono espressi come fini rilevanti della comunità regionale, in molti casi collegati alle politiche regionali, delle quali indicano priorità e obiettivi e, anche quando fanno riferimento a determinate situazioni soggettive, considerano concretamente la ricaduta dell'azione regionale sugli amministrati.

Così formulati i principi, lo Statuto rappresenta l'impegno della Regione a tradurli in politiche ed atti nel suo territorio.

Sotto il profilo metodologico, perciò, si è preferita l'individuazione di principi idonei a rappresentare un elemento di riferimento per la determinazione delle politiche regionali, e per il legislatore, limitando per quanto possibile l'inserimento di norme meramente programmatiche.

Segnatamente, si è data particolare rilevanza a situazioni soggettive della persona per le quali la Regione ha già una responsabilità diretta come la salute e l'assistenza, individuando nel diritto della Regione il centro della sussidiarietà e dello svolgimento del "dovere di solidarietà", cui fa riferimento l'articolo 2 della Costituzione. Nell'ambito dei diritti della persona, peraltro, si è dato particolare rilievo al principio dell'identità di genere ed alla tutela dei diritti dei migranti, aspetti costituzionalmente e legislativamente rimessi alla Regione.

Il principio dell'identità di genere è stato volutamente richiamato sia in generale, prevedendo un impegno diretto della Regione a riaffermare il diritto alla pari dignità sociale di entrambi i sessi in tutti i contesti, sia con riferimento alla partecipazione politica.

Inoltre, è stato introdotto un articolo specificamente dedicato al principio di sussidiarietà, per sottolineare il rilievo dell'interazione nel processo di avvicinamento al territorio di tutte le componenti sia istituzionali (Comuni e Province), sia sociali (associazioni, cooperative e mondo del terzo settore); si è inteso così assicurare la saldatura tra i livelli di governo (sussidiarietà verticale) e tra questi e gli organismi sociali (sussidiarietà orizzontale).

È ben noto, infatti, che più il sistema è in grado di rispondere con velocità, appropriatezza ed efficacia alle domande ed esigenze che nascono nel territorio, più la Regione è in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni della comunità.

L'impegno regionale per la tutela dei migranti sottolinea, invece, l'attenzione al fenomeno immigratorio, tenendo conto della giurisprudenza costituzionale che, pur affermando il ruolo centrale dello Stato nella competenza sulla gestione dei flussi e della sicurezza, ha sottolineato l'importanza di un contributo regionale per vocazione naturale di gestione di ciò che avviene sul suo territorio e ai fini dell'integrazione sociale.

Un altro aspetto considerato è stato quello della partecipazione, per la quale nel corpo dello Statuto sono stati previsti originali strumenti istituzionali, che trovano proprio in sede di principi il loro fondamento politico. Tra questi si segnala anche il tema della comunicazione, vero perno per consentire l'esercizio consapevole dei diritti di democrazia e per potere impiantare le forme di partecipazione, al di là del semplice momento elettorale.

Infine, è stata data, altresì, rilevanza ai temi della cultura regionale, intesa in senso ampio in modo da valorizzare anche tutti gli elementi che configurano l'identità della Regione, e della tutela dell'ambiente.

Con riferimento alla tutela della cultura si impegna la Regione a valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della Basilicata, nonché a mantenere e rafforzare il legame con le comunità di emigrati dalla Basilicata.

Stante la ricchezza di risorse naturali e la presenza di insediamenti industriali di rilievo nazionale in diverse aree del territorio regionale, si è ritenuto altresì opportuno impegnare la Regione a promuovere un utilizzo consapevole e sostenibile del territorio e ad assicurare la continuità dell'occupazione.

Lo Statuto sul punto prevede, infatti, che la Regione deve promuovere la sicurezza energetica, digitale ed alimentare, proteggendo il proprio territorio, i beni ambientali e l'ecosistema ed ispirando i propri provvedimenti legislativi ed amministrativi al principio di precauzione, nonché assicurare la realizzazione dei principi della flessicurezza, intesa nel senso indicato dalla Commissione europea come bilanciamento tra la flessibilità del mercato del lavoro e la sicurezza dell'occupazione.

Da ultimo, si è ritenuto rilevante introdurre un riferimento diretto al settore della ricerca e dell'innovazione, quale strumento prezioso per la crescita regionale, anche con riferimento all'utilizzo ed alla gestione delle risorse energetiche e, più in generale, delle risorse naturali della Regione.

### **3. Titolo II *Istituzioni e società regionale* (artt. 8-20).**

Il titolo II, dedicato al rapporto tra la società civile e le istituzioni regionali, disciplina gli strumenti di partecipazione e gli organi di garanzia. Come indicato nel documento programmatico sono previsti efficaci strumenti di partecipazione.

Più precisamente, nel rapporto tra cittadini e Consiglio, il modello di partecipazione delinea due modalità di coinvolgimento del corpo elettorale. Oltre al diritto di petizione, infatti, si prevede l'iniziativa legislativa popolare, per cui è richiesta la sottoscrizione del progetto di legge da parte di almeno 1000/2000 elettori.

Con riferimento, invece, alle attività amministrative e di programmazione, che coinvolgono prevalentemente la Giunta, sono contemplati dallo Statuto istituti giuridici collaudati soprattutto in esperienze regionali e locali di altri paesi che appaiono compatibili perfettamente con i principi del nostro ordinamento. Così, a fianco dell'Albo regionale della partecipazione, si prevede la possibilità dell'istruttoria pubblica.

Un capo di questo titolo è dedicato ai referendum nella Regione. Com'è noto si tratta di un istituto di partecipazione la cui istituzione da sempre è demandata allo Statuto. La disciplina dei referendum è alquanto consolidata, soprattutto per ciò che riguarda quello abrogativo. Nello Statuto trovano posto, però, anche due diverse forme di referendum consultivo: uno promosso da una minoranza consiliare (e, per questa parte, concorre a comporre lo statuto dell'opposizione) e l'altro promosso da specifiche categorie d'interesse. Le loro specificità si colgono nel senso che il primo è rivolto ad indagare l'opinione degli elettori su un determinato oggetto che può divergere da quella della maggioranza consiliare; mentre per il secondo si tratterebbe di verificare quanto un oggetto di rilevanza per una particolare categoria possa risultare rilevante per l'intera comunità regionale.

Si aggiunga che tra le diverse forme di partecipazione la bozza ha previsto anche un referendum approvativo che assicura l'esame delle proposte di legge popolare (si potrebbe dire rafforzate) in tempi certi e l'eventuale successivo coinvolgimento del corpo elettorale regionale, per l'approvazione del testo della legge.

Il referendum approvativo rappresenta una novità, già presente in ordinamenti regionali speciali (Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Bolzano), dove è stato più volte adoperato, come istituto che prevede il ruolo legislativo diretto del corpo elettorale. Tale strumento di partecipazione è previsto, inoltre, nelle Costituzioni dei Cantoni svizzeri e dei *Länder* tedeschi nelle quali ha una consuetudine di applicazione particolare, molte volte perché rappresenta una reazione del corpo elettorale, ma assai più spesso perché i partiti politici preferiscono cedere l'approvazione legislativa agli elettori.

Il referendum approvativo, nella proposta di statuto, muove da una richiesta formulata come sottoscrizione di un progetto di legge (di iniziativa popolare) da parte di almeno 3000/5000 elettori. Il più elevato numero di sottoscrizioni assicura un esame del progetto di legge nel termine stabilito di 90 giorni decorsi i quali, in assenza di una legge che recepisca il testo popolare o, quanto meno, i principi ed i contenuti essenziali delle proposte di legge, si procede al referendum approvativo.

Gli organi di garanzia previsti dalla bozza sono due: la Consulta di garanzia statutaria e l'ufficio del Difensore civico regionale.

La prima rappresenta un organo indipendente della Regione che valuta, tra gli altri, la conformità allo Statuto dei progetti di legge e degli schemi di regolamento; l'indipendenza e l'imparzialità dell'organo sono assicurate dalle modalità di individuazione dei componenti e dalla durata dell'incarico. Stante la funzione di garanzia, le delibere della Consulta, che valutano il rispetto dello Statuto, possono essere superate solo con una adeguata motivazione. La Corte costituzionale nella sua giurisprudenza sugli statuti regionali ha ritenuto ammissibili tali organi di garanzia dello Statuto ammettendo anche che possano fungere da organi di assistenza e direzione per determinati procedimenti come quello referendario e quello elettorale. La bozza di Statuto affiderebbe a questo organo anche una funzione peculiare in caso di gestione straordinaria della Regione.

L'ufficio del difensore civico, oltre alle tradizionali funzioni di tutela dei diritti nei procedimenti amministrativi regionali, promuove l'attuazione dei diritti e degli interessi dei minori, degli adolescenti e delle persone in stato di detenzione, per la quale, in alcuni ordinamenti regionali sono, invece, previsti organi *ad hoc*. Si prevede anche la possibilità di affidare a detto ufficio la salvaguardia di altri specifici diritti per ulteriori categorie di soggetti.

#### **4. Titolo III *Il Consiglio Regionale* (artt. 21-48).**

Il titolo III disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio. Il numero massimo dei consiglieri regionali è stato ridotto a venti, più il Presidente della Giunta, conformemente a quanto previsto dal d.l. n. 138/2011, convertito in l. n. 148/2011, richiamato dal d.l. n. 174/2012, e alla luce della sentenza n. 198 del 2012 della Corte costituzionale.

La limitata composizione del Consiglio si riverbera su tutta l'articolazione dell'organizzazione interna: Ufficio di presidenza, Giunte, Commissioni permanenti. Tuttavia, le disposizioni previste nella bozza di Statuto consentono una gestione consiliare in grado di svolgere compiutamente la funzione legislativa, la pianificazione strategica e il controllo delle attività della Giunta.

Quanto ai Gruppi consiliari, si è esclusa ogni possibilità di formazione di gruppi composti da un solo consigliere e si è ritenuto importante introdurre l'obbligo di rendicontazione delle spese con l'obiettivo di agevolare il consolidamento del rapporto di fiducia con il corpo elettorale, per superare le disfunzioni e gli eccessi registrati nel sistema, anche di recente.

A tutela dell'opposizione, oltre all'accesso alla Consulta di garanzia statutaria e al referendum consultivo, sono state introdotte nell'organizzazione interna del Consiglio

specifiche garanzie che riguardano i lavori legislativi e l'esercizio delle funzioni consiliari, per la cui ulteriore specificazione si rinvia al regolamento interno.

Inoltre, è inserito un articolo specificamente dedicato alla qualità delle leggi che include sia profili che attengono alla buona tecnica di redazione, alla semplificazione ed al riordino, sia a profili legati alla valutazione ed al controllo degli effetti prodotti dagli enunciati normativi.

Al Consiglio è affidato il compito di approvare il Piano strategico regionale che delinea le linee di sviluppo di medio-lungo periodo, la cui predisposizione è affidata alla Giunta sulla base di linee guida deliberate dal Consiglio medesimo.

Il Piano è uno strumento innovativo e rappresenta il momento di massima sintesi della pianificazione della Regione con alla base una visione strategica di lungo periodo in cui si definiscono le vocazioni dei diversi ambiti territoriali; le misure volte a curare l'attrattività del territorio regionale; l'adattamento dei principi dello sviluppo sostenibile alla Regione sulla base delle risorse naturali e umane individuate; la pianificazione che si riferisce all'area vasta, alle reti dei servizi pubblici, di comunicazione, di trasporto e di viabilità.

La pianificazione strategica è posta alla base della funzione di programmazione e di indirizzo, che, nel modello delineato dallo Statuto, si inserisce nel rapporto dialettico tra Legislativo ed Esecutivo, ed è condivisa da Consiglio, Giunta, Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), Conferenza regionale della programmazione. Questa ampia partecipazione assicura una forma di *governance* multilivello a cui tutti gli attori partecipano, ognuno sulla base delle rispettive funzioni e competenze.

Al Consiglio compete definire gli indirizzi generali di sviluppo economico, sociale e ambientale attraverso l'approvazione con legge del Piano strategico regionale predisposto dalla Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio, configurando un modello di *governance* consensuale finalizzato al rafforzamento della coesione sociale, della crescita della competitività regionale e, più in generale, della tutela della identità regionale.

Nell'ambito del processo di programmazione delineato nello Statuto, le singole politiche sono definite nei Piani settoriali attraverso i quali vengono contestualmente definite le risorse, in coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria annuale. Lo Statuto, per la verifica di tutta l'attività regionale, dalla pianificazione strategica, a quella settoriale, e dalla programmazione, sino alla singola azione svolta dai dirigenti, implementa un sistema di controlli interni volto a seguire la pianificazione e ad assicurare che la gestione si svolga in modo conforme ad essa e nel rispetto dei principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa.



## 5. Titolo IV *La Giunta regionale* (artt. 49-59).

Il titolo IV dello Statuto, dedicato alla Giunta, tratta la forma di governo regionale e, inoltre, disciplina la composizione e il funzionamento della Giunta. Questa parte dello Statuto interagisce strettamente con il Titolo precedente, dedicato al Consiglio, perché ne completa la collocazione istituzionale, insieme alla definizione del tipo di esecutivo che si vuole prescegliere.

La forma di governo rappresenta l'oggetto principale dello Statuto. L'articolo 123 della Costituzione, dopo la revisione, si è espresso sul punto in modo netto, rispetto alla precedente formulazione, dove si faceva riferimento alle "norme relative all'organizzazione interna della Regione".

Nella prima immediata applicazione di queste disposizioni, la libertà di decisione dei consigli sulle loro rispettive forme di governo venne pregiudicata, per un verso, dalla previsione "in via provvisoria" della formula *simul stabunt, simul cadent*, nell'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999; per altro verso, dal clima politico di quegli anni che spingeva al personalismo politico, impoverendo la carica collettiva e comunitaria della politica. Anche la Corte costituzionale, nella sua sentenza n. 2 del 2004, sullo Statuto della Regione Calabria, diede una forte spinta a favore della formula *simul stabunt, simul cadent*, pur non escludendo affatto la disponibilità per lo Statuto di disciplinare, in modo netto, una diversa forma di governo.

Il decennio appena trascorso, prescindendo dal livello non particolarmente brillante raggiunto dalla politica nazionale e regionale, ha mostrato come l'elezione diretta del Presidente della Giunta non sia stata scevra da problemi istituzionali. Si consideri, in primo luogo, l'ambiguità dell'elezione stessa, che manca di autonomia e deve essere svolta congiuntamente a quella del Consiglio, con evidenti conseguenze sulla consistenza del consenso presidenziale rispetto al potere che l'elezione e la forma di governo presidenziale gli riconnetterebbero: da un lato, la sua elezione non è una vera elezione presidenziale e si avvantaggia perciò del lavoro che i candidati consiglieri svolgono nel territorio; dall'altro, una volta eletto, il suo rapporto con il Consiglio sarebbe alterato ad un punto tale da escluderlo prevalentemente dalla gestione della politica regionale. In questo contesto, peraltro la previsione del voto disgiunto ha aggravato lo iato tra Presidente direttamente eletto e Consiglio.

I dati raccolti dall'Issirfa relativi alla **presenza dei Presidenti di Regione** ai lavori consiliari indicano con chiarezza questa tendenza, anche se nel complesso mostrano un livello di partecipazione non omogeneo. Le Regioni in cui vi è stata la più alta partecipazione dei Presidenti sono: Basilicata, Calabria, Liguria. Nelle altre Regioni tale partecipazione si attesta intorno al 60%; fanno eccezione Campania, Piemonte, Veneto, Sardegna e Sicilia in cui si registra un livello di partecipazione bassissimo.



In secondo luogo, appare evidente come, nonostante ogni sforzo compiuto in senso contrario dai Consigli regionali, l'elezione diretta del Presidente accrediti una immagine della Regione rivolta più alla gestione diretta e all'amministrazione, che non alla legislazione. Questa tendenza, che ora la legislazione emergenziale vorrebbe accentuare, non troverebbe un preciso corrispondente nel Titolo V della Costituzione, nel quale la Regione è innanzi tutto un ente di legislazione generale, essendo enumerati i poteri dello Stato e sussistendo una competenza generale a favore delle Regioni (articolo 117, comma 4, della Costituzione - *Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato*).

Infine, anche il ruolo pianificatorio della Regione, ormai riconosciuto anche in ordinamenti di tradizione unitaria come la Francia, che collega l'Ente con la dimensione europea, che articola le politiche pubbliche su un livello regionale, sarebbe indubitabilmente pregiudicato, dimodoché la dimensione statutale della Regione, verso gli enti locali, degraderebbe in una condizione di "provincializzazione". Si tratta di tendenze che si sono presentate anche in ordinamenti federali, come la Germania, dovute alla crescente centralizzazione delle funzioni pubbliche, che ora è presente anche nel nostro ordinamento con le decisioni assunte proprio sul livello di governo provinciale e che possono essere contrastate efficacemente solo con scelte istituzionali adeguate. In altri Paesi sul punto sono state articolate riforme costituzionali; nel nostro ordinamento tutto questo può ancora essere arginato inserendo negli Statuti disposizioni adeguate a salvaguardare le prerogative dei Consigli e scegliendo una forma di governo che rappresenti una controtendenza rispetto a ciò che è accaduto nel decennio precedente.

Per queste ragioni nella bozza di Statuto sono state formulate due ipotesi di forma di governo, distinte in modo netto, per non incorrere in censure di costituzionalità: la prima configura il sistema di forma di Governo presidenziale, adottato sin qui dalle Regioni che hanno approvato i rispettivi Statuti sotto le spinte della politica personalistica; la seconda, invece, configura un originale sistema di forma di governo parlamentare che le Regioni, in attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione, possono ora pensare di sperimentare essendo svanita la logica che aveva portato alla scrittura dell'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999.

Gli Statuti vigenti prevedono al momento una forma di governo di tipo presidenziale che ha semplificato il processo decisionale e ha mostrato i suoi lati deboli anche con riferimento alla stabilità del governo regionale. Il *simul stabunt simul cadent* avrebbe dovuto avere il pregio di assicurare una chiara identificazione dell'eletto Presidente, e della canalizzazione della responsabilità. In concreto questi vantaggi possono darsi anche istituzionalizzando una forma di fiducia tra Consiglio e Presidente, in modo da



rendere responsabile quest'ultimo davanti al primo, e collegandolo ad alcune indicazioni elettorali, senza dare luogo agli inconvenienti sopra descritti.

Quanto alla formula di tipo parlamentare proposta, questa è congegnata in modo da garantire un bilanciamento tra Consiglio e Giunta, e richiede comunque che la figura del Presidente sia politicamente rilevante. La stabilità di governo sarebbe, comunque, garantita dal meccanismo della sfiducia costruttiva.

Il modello di forma di governo parlamentare proposto prevede, infatti, l'accoglimento della sfiducia costruttiva, che riprende dal modello tedesco, per cui il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta soltanto con l'elezione, a maggioranza assoluta, di un altro Presidente; secondo il modello organizzativo proposto, è altresì prevista la possibilità che il Presidente possa porre la questione di fiducia di modo da determinare anche la fine della legislatura nel caso in cui la sua mozione non raccolga la maggioranza dei voti. Tuttavia, il carattere parlamentare dell'intera formula consentirebbe al Consiglio di reagire allo scioglimento attraverso la elezione di un diverso Presidente della Giunta. Si garantirebbe così in ogni caso la stabilità dell'esecutivo regionale.

Con riferimento alle attività della Giunta, la bozza di Statuto non si limita all'indicazione di quelle tradizionali, ma ne delinea un ruolo originale nell'ambito del processo di programmazione regionale basato sulla pianificazione strategica e sui piani settoriali. Alla Giunta è, infatti, affidato il compito di predisporre il documento di programmazione economica e finanziaria regionale, che si articola in programmi, progetti e azioni regionali che devono essere elaborati con il concorso del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza regionale per la programmazione sulla base di indicatori di qualità e di standard riferiti al territorio regionale.

Al fine di assicurare una *governance* consensuale, i provvedimenti programmatici e di indirizzo generale della Giunta devono essere comunicati al Consiglio che si esprime con un parere che, se negativo, comporta l'adozione di una contestuale risoluzione volta ad impegnare la Giunta a modificare i provvedimenti oggetto di parere.

Infine, alla Giunta è stata attribuita in via generale la potestà regolamentare, salvi i casi in cui la legge la riserva al Consiglio regionale.

## **6. Titolo V La funzione amministrativa (artt. 60-68).**

Il Titolo V è dedicato alla funzione amministrativa di cui disciplina diversi principi di organizzazione e di svolgimento, come la separazione tra indirizzo politico e gestione, il principio del giusto processo e quello di responsabilità.



Anche in questo ambito lo Statuto assicura al Consiglio una funzione fondamentale, richiedendo una base legislativa, conformemente al principio di legalità, per l'implementazione delle attività della Giunta, in linea con la scelta di fondo di assicurare la massima valorizzazione del ruolo del Consiglio regionale.

Il testo proposto disciplina le forme di partecipazione diretta della Regione nei settori di interesse prevalente, individuandone gli strumenti come segue: con riferimento alle materie direttamente riferibili a funzioni che richiedono un esercizio unitario a livello regionale, prevede la possibilità, oltre che dell'amministrazione diretta, di istituire con legge regionale Agenzie, Aziende ed Enti; accanto a tali strumenti, tradizionalmente utilizzati, introduce la possibilità di costituire o partecipare a società di capitali per il perseguimento di ulteriori interessi regionali.

In tal modo, si favorisce un meccanismo di intervento dinamico per consentire un'azione regionale il più possibile incisiva ed efficace.

Anche in questo caso la costituzione o la partecipazione in società deve essere autorizzata mediante legge regionale; nel caso in cui la partecipazione copra tutto o la maggior parte del capitale sociale, le società sono soggette al medesimo controllo svolto dalla Regione sui propri uffici.

Nell'ambito delle funzioni amministrative trovano posto le forme di conferimento delle funzioni agli enti locali. La disciplina di queste forme fa riferimento anche al finanziamento delle attività amministrative e all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte degli enti locali.

## **Titolo VI *La finanza regionale* (artt. 69-76).**

Il Titolo VI disciplina la finanza regionale in armonia con l'articolo 119 della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

Alla Regione è riconosciuta autonomia finanziaria di entrata e di spesa; in armonia con la recente riforma costituzionale (legge costituzionale n. 1 del 2012) e con i vincoli europei derivanti dalla sottoscrizione del *Fiscal Compact* da parte dell'Italia, è stato previsto un esplicito riferimento all'equilibrio di bilancio.

È specificato l'impegno della Regione, attraverso fondi regionali, nel realizzare la perequazione a favore dei territori con minore capacità fiscale, tenendo conto della condizioni degli enti locali e delle funzioni loro conferite.

È da evidenziare la scelta della Regione di prevedere nello Statuto la regionalizzazione del patto di stabilità interno, che assegna un ruolo di coordinamento della finanza locale in capo alle regioni, e rappresenta uno dei principali strumenti a

disposizione degli enti regionali per garantire il massimo utilizzo della capacità di spesa concessa ai vari enti locali. La redistribuzione del peso del Patto di stabilità tra i vari enti locali – fatti salvi gli obiettivi complessivi fissati per la Regione – in funzione delle loro reali capacità di spesa, rappresenta una soluzione improntata all'efficienza che consente di liberare una parte significativa di risorse.

Relativamente alla gestione del patrimonio è prevista la valorizzazione e la tutela dei beni culturali e naturali, nell'interesse pubblico, anche con il contributo dei privati.

È stato, inoltre, disposto che il Documento di programmazione economico-finanziaria sia conforme al Piano strategico al fine di raccordare la dimensione progettuale e strategica con quella degli strumenti finanziari.

Si è, infine, tenuto conto delle recenti innovazioni in materia di coordinamento dei sistemi contabili (legge n. 196 del 2009 e decreto legislativo n. 118 del 2011), con particolare riguardo all'armonizzazione dei bilanci e alla definizione del bilancio consolidato della Regione.

### **Titolo VII *Gli strumenti di raccordo istituzionale (artt. 77-83).***

Il Titolo VII disciplina gli strumenti di raccordo istituzionale con lo Stato, le altre Regioni, gli enti locali e la società civile.

Il raccordo istituzionale con lo Stato e gli enti locali è assicurato mediante la partecipazione di rappresentanti regionali al sistema delle Conferenze, prevedendo una costante informazione del Consiglio, nonché mediante l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali; in questo ambito sono disciplinate anche le forme di collaborazione orizzontale tra le Regioni.

Con riferimento al Consiglio delle autonomie locali, il testo di Statuto prevede forme di cofinanziamento degli enti di appartenenza dei componenti; prevede, inoltre, un riferimento ai "Presidenti delle Province" ed ai "Sindaci delle città capoluogo di provincia", pur nella consapevolezza del riordino deciso dal governo nazionale.

Il raccordo con la società civile è, invece, garantito mediante il coinvolgimento di rappresentanze dei soggetti iscritti all'Albo regionale della programmazione per il tramite della Conferenza regionale per la programmazione, istituita come organo consultivo della Regione, presso la presidenza della Giunta.

### **Titolo VIII *L'Europa e le relazioni internazionali (artt. 84-89).***



Il Titolo VIII è dedicato ai rapporti con l'Unione europea e alle relazioni internazionali. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, e nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali, delinea l'organizzazione e le procedure regionali per l'effettiva partecipazione alla formazione ed all'attuazione del diritto europeo.

Con riferimento ai rapporti con l'Unione europea, lo Statuto disciplina le procedure per la valutazione delle politiche europee e quelle per la partecipazione regionale al controllo sulla corretta applicazione del principio di sussidiarietà, che si è rivelata negli ultimi tempi lo strumento più incisivo per la partecipazione regionale alla elaborazione del diritto europeo.

Inoltre, disciplina direttamente le procedure per l'adeguamento annuale dell'ordinamento regionale a quello europeo, con specifica attenzione anche al contenuto della legge europea annuale.

Si tratta di soluzioni originali rispetto a quelle indicate negli Statuti vigenti: la disciplina diretta delle procedure di controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà è finalizzata a promuovere la partecipazione regionale alla fase di formazione del diritto europeo; le disposizioni riferite al contenuto ed alla formazione della legge europea della Regione comportano, invece, un obbligo statutario di procedere annualmente all'approvazione della predetta legge, al fine di promuovere l'adeguamento periodico e sistematico dell'ordinamento della Regione Basilicata all'ordinamento europeo, con riferimento alle materie di competenza regionale.

#### **Titolo IX. *Disposizioni finali e transitorie* (artt. 90-95).**

Il Titolo IX contiene, infine, le disposizioni finali e transitorie, in modo da consentire la transizione dal modello organizzativo attuale a quello delineato dal nuovo Statuto.



**ISSIRFA**





# STATUTO DELLA REGIONE BASILICATA

## **Titolo I – I Principi**

### **1. La Regione**

1. La Basilicata è Regione autonoma entro la Repubblica italiana una e indivisibile.
2. La Regione rappresenta la popolazione della Basilicata.
3. Il territorio della Regione è delimitato dalle Province storiche di Matera e Potenza.
4. Il capoluogo della Regione è Potenza, sede degli organi e degli uffici dell'Ente regionale.
5. La Regione ha un gonfalone e uno stemma approvati con legge.

### **2. I principi generali di organizzazione**

1. La Regione è centro esponenziale degli interessi della popolazione residente, cura le vocazioni del proprio territorio e valorizza l'identità della Basilicata.
2. I Comuni e le Province della Basilicata partecipano alla tutela del territorio e dell'identità regionale.
3. La Regione rappresenta il livello di adempimento delle funzioni e dei compiti statali più vicino ai cittadini.
4. La Regione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'eguaglianza, della tolleranza, della giustizia e della solidarietà.
5. La Regione garantisce e promuove l'eguaglianza dei diritti e le pari opportunità tra uomini e donne, anche attraverso la Commissione pari opportunità, istituita presso il Consiglio regionale secondo quanto previsto dalla legge.

### **3. La partecipazione politica**

1. La Regione esercita la propria autonomia per realizzare l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità regionale e nazionale.
2. A tal fine riconosce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e il partenariato con le forze sociali ed economiche, per la formazione delle politiche e per l'esercizio delle competenze regionali; favorisce la più ampia comunicazione ai cittadini delle sue attività e assicura la



trasparenza dell'azione amministrativa e un'informazione ampia, diffusa, pluralista e neutrale, utilizzando adeguate risorse informative e tecnologiche; garantisce l'effettiva parità di accesso di uomini e donne alle cariche pubbliche ed elettive.

3. Il Consiglio regionale e la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, consultano le rappresentanze degli interessi, con particolare riguardo ai provvedimenti che comportano effetti economici.
4. La Regione promuove il diritto di fare conoscere, scambiare e sostenere pubblicamente opinioni, proposte e valutazioni sulle materie di competenza regionale, influenti nelle scelte di pianificazione e programmazione e nello svolgimento delle funzioni regionali.

#### **4. La sussidiarietà**

1. La sussidiarietà è principio dell'azione politica e amministrativa della Regione.
2. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, esercita esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario; conferisce funzioni amministrative, nelle materie di propria competenza, ai Comuni, singoli o associati, e alle Province, in modo da realizzare livelli ottimali di esercizio ed assicurare la leale collaborazione tra le diverse istituzioni.
3. La legge disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inattività o inadempienza degli enti locali in ordine alle funzioni loro conferite.
4. La partecipazione del sistema degli enti locali all'attività della Regione è assicurata dal Consiglio delle autonomie locali.
5. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. A tal fine incentiva la diffusione dell'associazionismo e in particolare la costituzione e l'attività delle associazioni di volontariato.

#### **5. La persona, l'eguaglianza e la solidarietà**

1. La Regione considera la pace diritto supremo della collettività e interesse di ogni individuo; promuove i diritti della persona umana in modo da assicurare ad ogni individuo una esistenza libera e dignitosa e rifiuta ogni forma di discriminazione legata ad ogni aspetto della condizione umana e sociale.
2. A tal fine la Regione favorisce, nell'ambito delle sue attribuzioni, le iniziative idonee ed eroga le prestazioni, finanziariamente sostenibili, rivolte: a) ad assicurare il diritto alla salute e all'assistenza, promuovendo un regime di protezione sociale e l'accesso al sistema sanitario; b) ad intervenire a favore delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause, anche temporanee, che ne determinano la diseguaglianza e l'esclusione



sociale, riconoscendo e sostenendo il ruolo della famiglia e del terzo settore; c) a realizzare il diritto allo studio, combattendo le nuove forme di analfabetismo; d) ad assicurare il diritto all'abitazione; e) a curare i diritti dei bambini e degli adolescenti, favorendo il godimento dei diritti di cittadinanza delle giovani generazioni e facendosi garante della loro partecipazione alla vita della comunità regionale; f) a tutelare i diritti delle persone anziane come risorsa e memoria umana, storica e culturale della comunità regionale, intervenendo per rimuovere situazioni di disagio, difficoltà ed esclusione; g) ad assicurare il rispetto dei diritti delle persone disabili e favorirne la piena partecipazione alla vita della comunità regionale, per garantirne l'autonomia, la libertà di accesso, l'inclusione sociale e l'inserimento nelle attività professionali e produttive; h) ad assicurare i legami con le comunità di emigrati dalla Basilicata; i) a riconoscere e promuovere i diritti degli immigrati, degli apolidi, dei profughi e dei rifugiati.

#### **6. I beni culturali e la cultura**

1. La Regione, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge statale, concorre ad assicurare la tutela dei beni culturali [e del paesaggio](#); valorizza il patrimonio storico, artistico e culturale della Basilicata e ne promuove la conoscenza, anche mantenendo e rafforzando il legame con le comunità di emigrati dalla Basilicata.
2. La Regione promuove l'istruzione e la formazione professionale e sostiene la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, anche incentivando forme di collaborazione con l'Università e i centri di ricerca.

#### **7. La sostenibilità e la sicurezza del territorio e dell'ambiente**

1. La Regione opera per garantire lo sviluppo economico e sociale, ispirandosi ai principi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in una società caratterizzata da un alto livello di sicurezza.
2. La Regione promuove la sicurezza energetica, digitale e alimentare; [tutela il lavoro in tutte le sue forme](#) e interviene per realizzare i principi della flessicurezza.
3. La Regione protegge e cura il proprio territorio, i beni ambientali e l'ecosistema, garantendone una piena fruizione a tutti, ispirando i propri provvedimenti legislativi e amministrativi al principio di precauzione.
4. [La Regione promuove la tutela dell'acqua, bene comune da gestire nell'interesse della comunità regionale e dei singoli.](#)

### ***Titolo II – Istituzioni e società regionale***

#### ***Capo I – La partecipazione***



## **8. Il diritto di petizione**

1. La Regione riconosce ai residenti il diritto di rivolgere, singolarmente o in forma associata, petizioni al Consiglio regionale per esporre comuni necessità e per richiederne l'intervento su questioni di interesse generale. Non sono ammissibili petizioni che non attengano a competenze della Regione.

## **9. L'iniziativa legislativa popolare**

1. La legge disciplina l'iniziativa popolare per la formazione delle leggi, in conformità all'articolo 38.
2. L'iniziativa legislativa dei cittadini si esercita mediante la presentazione da parte di almeno **mille/duemila elettori**, di un progetto di legge, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa.
3. I promotori del progetto di legge, secondo le modalità previste dalla legge, possono farsi assistere dagli uffici della Regione per la stesura del progetto e possono, altresì, richiedere dati ed informazioni.
4. La legge stabilisce le modalità di raccolta e di autenticazione delle firme per la presentazione delle proposte.
5. Sull'ammissibilità delle proposte decide la Consulta di garanzia statutaria.
6. I progetti di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura e sono esaminati dal Consiglio entro sei mesi dalla dichiarazione della loro ammissibilità.

## **10. L'istruttoria pubblica**

1. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti regolamentari, amministrativi di programmazione o di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale.
2. Il provvedimento adottato in conclusione del procedimento è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.
3. Il procedimento e i casi in cui può procedersi a istruttoria pubblica sono disciplinati dalla legge nel rispetto dei principi dello Statuto.

## **11 L'Albo regionale della partecipazione**

1. Con legge è istituito l'Albo regionale della partecipazione, in cui sono inclusi le associazioni, i comitati, e i gruppi comunque operanti stabilmente sul territorio regionale, che ne facciano richiesta.
2. I soggetti inseriti nell'Albo sono **gli** interlocutori della Regione sulle scelte di programmazione e di maggior interesse per la collettività.





3. La legge disciplina le modalità di coinvolgimento degli attori sociali inseriti nell'albo, in collegamento ai lavori della Conferenza regionale per la programmazione.

## **Capo II – I referendum**

### **12. Il referendum abrogativo**

1. Con referendum popolare è possibile l'abrogazione totale o parziale di una legge, di un regolamento, di un atto amministrativo generale o di programmazione.
2. La richiesta di referendum abrogativo può essere presentata da **tremila/cinquemila** elettori, oppure da più Consigli comunali che rappresentino un ventesimo della popolazione.

### **13. I limiti del referendum**

1. Non è ammesso referendum abrogativo sulle disposizioni dello Statuto o su leggi, regolamenti o atti amministrativi che riguardino le materie tributaria e di bilancio, nonché sulle leggi di ratifica delle intese con altre Regioni, o di accordi con Stati e di intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Le leggi e gli atti che costituiscono attuazione o esecuzione del diritto dell'Unione europea non possono formare oggetto di referendum abrogativo.
2. Non possono tenersi referendum sei mesi prima della scadenza del Consiglio regionale, né nei sei mesi successivi all'elezione del Consiglio.
3. A seguito dell'indizione del referendum, qualora il Consiglio sia sciolto anticipatamente, le operazioni referendarie sono sospese.

### **14. La validità del referendum e gli effetti**

1. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione almeno il **trenta/trentacinque per cento** degli aventi diritto ed è efficace se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. La legge, il regolamento o l'atto amministrativo abrogato dal referendum perde efficacia dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della proclamazione dell'esito. Il termine può essere prorogato con legge per altri sessanta giorni.
3. In caso di invalidità o inefficacia del referendum, non può essere nuovamente formulata una proposta eguale di referendum nel corso della legislatura.

### **15. Il procedimento referendario**

1. La richiesta di referendum abrogativo è depositata dai promotori presso la Consulta di garanzia statutaria, che valuta l'ammissibilità della richiesta, a norma dello Statuto, e l'omogeneità e la chiarezza del quesito.



2. La richiesta di referendum, subito dopo la dichiarazione di ammissibilità, è sottoscritta secondo le modalità definite dalla legge. Le firme raccolte a sostegno della richiesta di referendum sono depositate presso la Consulta che verifica la regolarità delle sottoscrizioni.
3. Nel caso di richiesta avanzata dai Comuni sono allegate le deliberazioni dei rispettivi Consigli.
4. Il referendum è indetto dal Presidente della Giunta e si svolge secondo le modalità previste dalla legge.
5. La Consulta, accertata la regolarità delle operazioni elettorali e del voto referendario, ne comunica l'esito al Presidente della Giunta che lo proclama. L'atto di proclamazione dell'esito del referendum è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**16. Il referendum consultivo**

1. Il referendum consultivo è promosso da almeno sette Consiglieri su materie di interesse generale. Per materie che interessano particolari categorie e settori della popolazione regionale la richiesta di un referendum consultivo può provenire dai rappresentanti delle categorie o dei settori interessati.
2. La legge stabilisce i casi, i modi e i limiti del referendum consultivo e ne disciplina lo svolgimento.

**17. Il referendum approvativo**

1. Una proposta di legge popolare redatta in articoli, corredata di una relazione, può essere sottoposta a referendum approvativo.
2. Per la richiesta, la partecipazione, i limiti, la validità, il procedimento e gli effetti del referendum approvativo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per il referendum abrogativo.
3. La proposta di legge prima di essere sottoposta a referendum è presentata dal Presidente della Giunta al Consiglio regionale che la esamina. Se, nel termine di novanta giorni, la proposta di legge non è approvata dal Consiglio, o se il Consiglio non approva una legge che recepisca i principi e i contenuti essenziali della proposta di legge, il Presidente indice il referendum approvativo.
4. La proposta di legge per la quale è stato richiesto il referendum approvativo non decade alla fine della legislatura. In tal caso il termine di cui al comma precedente decorre nuovamente dalla data della prima riunione del Consiglio.
5. La legge validamente approvata dal corpo elettorale è promulgata dal Presidente della Giunta.



### **Capo III – Gli organi di garanzia**

#### **18. La Consulta di garanzia statutaria**

1. La Consulta di garanzia statutaria è organo indipendente della Regione, composto da sei esperti in materie giuridiche, di cui due indicati dal Consiglio delle autonomie locali, eletti a maggioranza dei due terzi dal Consiglio regionale. E' insediata dal Presidente del Consiglio regionale, dura in carica quattro anni, si rinnova per metà ogni due anni e i suoi componenti non possono essere immediatamente rieletti. La Consulta elegge al suo interno il Presidente.
2. La carica di componente della Consulta di garanzia statutaria è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica nonché con l'esercizio di funzioni che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Consulta.

#### **19. Le funzioni della Consulta di garanzia statutaria**

1. La Consulta di garanzia statutaria è organo di consulenza della Regione. La Consulta, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, di un quarto dei Consiglieri oppure del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, si pronuncia: a) sulla conformità allo Statuto di progetti di legge approvati dal Consiglio regionale; b) sulla conformità allo Statuto e alla legge degli schemi di regolamento di cui all'articolo 57; c) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali.
2. Il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri della Consulta a maggioranza assoluta. Il Presidente e la Giunta regionale possono provvedere in senso contrario ai pareri della Consulta indicandone la motivazione.
3. La Consulta si pronuncia altresì sull'ammissibilità dei referendum e delle iniziative popolari, nonché negli altri casi previsti dallo Statuto.
4. La Consulta sovrintende alle elezioni regionali e alle votazioni referendarie.

#### **20. L'Ufficio del Difensore civico regionale**

1. Il Difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei diritti delle persone fisiche e giuridiche.
2. L'Ufficio del Difensore civico concorre ad assicurare la tutela dei diritti nei procedimenti di competenza dell'amministrazione regionale e degli enti, agenzie e società dipendenti dalla Regione, promuovendo il rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa; promuove altresì l'attuazione dei diritti e degli interessi dei minori e delle persone in stato di detenzione. Al Difensore civico la legge può attribuire la cura di altri diritti.



3. La legge individua i compiti ed i poteri del Difensore civico, disciplina i principi di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio, assegna le risorse umane e strumentali.
4. Il Difensore civico regionale è scelto tra soggetti con esperienza in materie giuridiche e in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione ed è nominato dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi secondo le modalità previste dalla legge al fine di assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità; dura in carica cinque anni e non può essere nuovamente nominato.
5. Il Difensore civico riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attività svolta, indicando possibili soluzioni per rimuovere le criticità più ricorrenti nell'azione delle amministrazioni regionali.

### **Titolo III – Il Consiglio regionale**

#### **Capo I - L'organizzazione**

##### **21. Il Consiglio**

1. Il Consiglio regionale rappresenta la comunità regionale ed esprime l'indirizzo politico della Regione.
2. Il Consiglio esercita la funzione legislativa e di indirizzo; adotta i regolamenti delegati dallo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 6, della Costituzione; svolge attività di controllo sull'organizzazione e sul funzionamento della Regione.
3. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita a norma dello Statuto e dei propri regolamenti.
4. Il Consiglio, (nell'ambito dell'unicità dei ruoli dei dipendenti regionali), dispone di una propria dotazione organica e ha propri uffici, dei quali si avvalgono l'Ufficio di Presidenza, le Giunte, le Commissioni e i Gruppi consiliari.
5. Il bilancio e il conto consuntivo del Consiglio regionale sono predisposti dall'Ufficio di Presidenza, trasmessi al Presidente della Giunta e sono approvati dal Consiglio unitamente al bilancio e al rendiconto della Regione (\*).

(\*) Si valuti l'opportunità di inserire una percentuale sulle spese iscritte al bilancio della Regione da valere come limite massimo delle spese consentite al Consiglio regionale.

##### **22. La composizione**

1. Il Consiglio regionale è composto da venti membri, più il Presidente della Giunta.
2. La legge assicura che il sistema elettorale garantisca la governabilità e la rappresentanza del territorio, nonché la parità di genere.



3. Fino a quando non sono completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.
4. Il Consiglio tiene la sua prima seduta entro il 20° giorno e non prima del 10° giorno dal completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti, su convocazione del Consigliere anziano; la data della prima seduta del Consiglio è comunicata ai Consiglieri almeno tre giorni prima.

## **23. Il Regolamento**

1. Il Regolamento è adottato e modificato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. (a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora in due votazioni consecutive non sia raggiunta la maggioranza dei due terzi, dalla terza votazione, che ha luogo non prima di quindici giorni dalla precedente, è sufficiente la maggioranza dei componenti del Consiglio).
2. Il Regolamento può essere sottoposto alla valutazione di legittimità, totale o parziale, della Consulta di garanzia statutaria qualora ne facciano richiesta un terzo dei componenti del Consiglio o un Gruppo consiliare. La richiesta deve essere proposta entro dieci giorni dalla deliberazione e la Consulta si pronuncia entro trenta giorni dalla trasmissione della stessa da parte del Presidente del Consiglio regionale, decorsi i quali il Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il Regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni. Assicura la tutela delle prerogative dei Consiglieri e dei diritti dell'opposizione.

## **24. Il Presidente e l'Ufficio di presidenza**

1. Nella prima seduta, presieduta dal Consigliere anziano, il Consiglio elegge a scrutinio segreto e senza dibattito, il Presidente e quattro Segretari, uno dei quali svolge anche le funzioni di Vicepresidente che costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Alla elezione si procede con due votazioni separate e successive, la prima per il Presidente, la seconda per il Vicepresidente e per i Segretari.
2. Per l'elezione del Presidente del Consiglio è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
3. Per l'elezione del Vicepresidente e dei Segretari si procede con il sistema del voto limitato, in modo da assicurare la rappresentanza di gruppi diversi.
4. Il Presidente garantisce, con imparzialità, il corretto svolgimento dei lavori consiliari. L'Ufficio di Presidenza svolge i compiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento.



## **25. I Gruppi**

1. I Consiglieri si organizzano in Gruppi consiliari, secondo quanto previsto dal Regolamento. Il numero minimo per costituire un Gruppo è di due Consiglieri.
2. Ai Gruppi, per l'assolvimento delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di strutture e personale, nonché una dotazione finanziaria nella misura prevista dal bilancio del Consiglio. I contributi, nei limiti previsti dal bilancio del Consiglio, sono erogati sulla base di adeguata rendicontazione delle spese sostenute.

## **26. Le Giunte**

1. Il Consiglio istituisce la Giunta per il Regolamento e la Giunta per le elezioni, le ineleggibilità e le incompatibilità; nella loro composizione è assicurata la rappresentanza dei Gruppi consiliari.
2. La Giunta per il Regolamento è presieduta dal Presidente del Consiglio. La Giunta cura la redazione del Regolamento e delle proposte di modifica dello stesso; esprime pareri sull'interpretazione del Regolamento; dirime i conflitti di competenza tra le Commissioni.
3. La Giunta per le elezioni, le ineleggibilità e le incompatibilità effettua la verifica dei poteri del Consiglio. A tal fine riferisce al Consiglio sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei Consiglieri e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e formula le proposte di convalida, annullamento o decadenza; i provvedimenti definitivi sono adottati con deliberazione del Consiglio.
4. Le Giunte possono richiedere pareri alla Consulta per le garanzie statutarie.

## **27. Le Commissioni permanenti**

1. Il Consiglio istituisce, al suo interno, un numero massimo di cinque Commissioni permanenti, di cui una con funzione di vigilanza, **in modo da realizzare una corrispondenza tra l'articolazione della Giunta e i compiti delle Commissioni**. La composizione delle Commissioni è determinata in modo proporzionale alla consistenza dei Gruppi consiliari. Ciascun Consigliere fa parte di due Commissioni **e può partecipare, a richiesta, ai lavori delle altre, secondo quanto previsto dal Regolamento**. Le funzioni e le attribuzioni delle Commissioni sono stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.
2. Le Commissioni intervengono nel procedimento di formazione della legge e possono svolgere indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti; possono altresì disporre l'audizione del Presidente della Giunta, o di Assessori, o di Dirigenti della Regione e invitare ad un'audizione rappresentanti di enti locali, di organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, o di altre formazioni sociali e singoli cittadini.



3. La Commissione con funzioni di vigilanza, presieduta da un Consigliere di opposizione, riferisce periodicamente, almeno due volte l'anno, al Consiglio sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, nonché sugli atti di programmazione, sui progetti e sulle azioni regionali. Esercita altresì la vigilanza sull'attività degli enti, delle aziende e delle società dipendenti dalla Regione e sulle funzioni conferite agli enti locali.
4. L'organizzazione, le funzioni e le attribuzioni delle Commissioni permanenti sono stabilite dallo Statuto e del Regolamento.

## **28. Le Commissioni d'inchiesta**

1. Per materie d'interesse regionale il Consiglio può disporre l'istituzione di Commissioni d'inchiesta.
2. La richiesta motivata di istituire una Commissione d'inchiesta è sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio ed è presentata secondo le disposizioni del Regolamento.
3. L'atto istitutivo della Commissione d'inchiesta determina l'oggetto e il termine entro il quale la Commissione conclude i lavori. Il termine non può eccedere la scadenza della legislatura.
4. La Commissione è composta in modo proporzionale sulla base della consistenza dei Gruppi consiliari. Le Commissioni d'inchiesta sono regolate, in quanto applicabili, dalle disposizioni sulle Commissioni permanenti.

## **29. Il Comitato per la legislazione**

1. Il Consiglio istituisce, secondo le disposizioni del Regolamento, il Comitato per la legislazione, nel rispetto delle garanzie delle minoranze.

## **30. Le riunioni del Consiglio**

1. Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di febbraio ed ottobre e, entro un termine massimo di una settimana, su richiesta di almeno un quarto dei Consiglieri, o del Presidente della Giunta o nei casi previsti dallo Statuto.

## **31. Le deliberazioni del Consiglio**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, tranne che lo stesso deliberi di riunirsi in seduta segreta, nei casi stabiliti dal Regolamento.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o lo Statuto prescrivano una maggioranza diversa.
3. Le deliberazioni sono adottate a voto palese, salvo che lo Statuto o il Regolamento dispongano diversamente.





4. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori hanno diritto, obbligo se richiesto, di partecipare alle sedute del Consiglio. Sono sentiti ogni volta che ne facciamo richiesta.

### **32. Lo Statuto dell'opposizione**

1. Alle minoranze in Consiglio sono assicurati i diritti nell'organizzazione interna, nell'esercizio delle funzioni consiliari e in azioni riservate.
2. Il Regolamento del Consiglio regionale predispone le garanzie delle opposizioni e delle minoranze e disciplina gli istituti necessari ad assicurarne le funzioni di controllo. A tal fine il Regolamento prevede: a) l'attivazione di strumenti che consentano una comunicazione ed una informazione tempestiva e completa; b) la programmazione dei lavori del Consiglio regionale e delle Commissioni che assicuri l'inserimento e la discussione di atti e di proposte di legge presentate dalle opposizioni; c) l'assegnazione di spazi di tempo adeguati per illustrare e discutere i progetti di legge presentati dalle opposizioni.
3. **Il Regolamento disciplina l'istituzione di un Portavoce dell'opposizione specificandone le prerogative e le funzioni.**
4. Per i progetti presentati da Consiglieri di minoranza il relatore è scelto dalla minoranza stessa e il correlatore dalla maggioranza.

### **33. Lo scioglimento anticipato del Consiglio**

1. Il Consiglio è sciolto con le dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti.

## **Capo II - Il Consigliere regionale**

### **34. Lo status**

1. Ciascun membro del Consiglio rappresenta la Regione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il Consigliere è immesso nelle funzioni al momento della proclamazione, salvo l'atto di convalida.
3. Le dimissioni del Consigliere, presentate al Presidente del Consiglio, hanno efficacia solo se sono accettate dal Consiglio.
4. In caso di morte, decadenza o dimissioni accettate di un Consigliere, l'Ufficio di Presidenza lo sostituisce con chi ha diritto, fermo restando il procedimento di convalida affidato alla Giunta competente. La sostituzione decorre dal giorno successivo al verificarsi della causa o all'accettazione delle dimissioni.





**35. Le immunità**

1. Il Consigliere regionale non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

**36. I diritti**

1. I Consiglieri, per l'esercizio del loro mandato, hanno diritto di accesso presso tutti gli uffici della Regione, così come presso quelli degli enti, delle aziende e delle società dipendenti della Regione, per l'acquisizione di atti e documenti, senza che sia loro opponibile il segreto di ufficio e senza che sia possibile differire il loro accesso.
2. L'obbligo di riservatezza, in tutti i casi in cui ciò sia previsto, si estende al Consigliere.
3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa legislativa, d'interrogazione, d'interpellanza e di mozione, secondo modalità previste dal Regolamento, che fissa termini tassativi per le risposte della Giunta.

**37. L'indennità**

1. L'indennità del Consigliere è stabilita per legge.

**Capo III – La funzione legislativa**

**38. L'iniziativa**

1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun Consigliere regionale, è riconosciuta alla Giunta regionale, ai Consigli provinciali, **ai Consigli comunali in numero non inferiore a (da definire)**, nonché al Consiglio delle autonomie locali relativamente alle funzioni degli enti locali, secondo quanto previsto nello Statuto. Gli elettori della Basilicata esercitano l'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto.
2. L'iniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli, accompagnati da una relazione illustrativa e da una relazione tecnico-finanziaria.
3. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, salvo diversa disposizione dello Statuto.

**39. I progetti di legge della Giunta regionale**

1. Il Regolamento prevede tempi certi per la discussione dei disegni di legge di attuazione del programma di Giunta.
2. Per i progetti di legge di iniziativa della Giunta e presentati dal Presidente della Giunta, il relatore è scelto dalla maggioranza e il correlatore dalla minoranza.



3. Il Regolamento disciplina il ruolo e le funzioni del relatore e del correlatore, assegnando comunque ad entrambi le medesime prerogative e tempi di intervento.
- 40. Il procedimento ordinario**
1. Le proposte di legge sono presentate al Presidente del Consiglio, che ne cura immediatamente la distribuzione ai Consiglieri e l'assegnazione alle Commissioni competenti per materia sulla base del contenuto prevalente.
  2. Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini per l'esame delle proposte nelle Commissioni, prevede procedure abbreviate nei casi di urgenza e per quelle soggette a notifica alla Commissione dell'Unione europea, dispone la iscrizione all'ordine del giorno delle Commissioni o del Consiglio nei casi di inosservanza dei termini.
  3. La Commissione nomina il relatore, cui spetta di istruire e seguire l'iter complessivo del progetto di legge.
  4. Le Commissioni riferiscono al Consiglio sulle proposte esaminate. Il Consiglio, dopo la discussione generale sulla proposta di legge, decide se passare all'esame degli articoli. Gli articoli sono esaminati e approvati articolo per articolo e, con votazione finale, nella loro interezza, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
  5. La procedura ordinaria di esame e di approvazione da parte del Consiglio è sempre adottata per i progetti di legge in materia statutaria, europea ed elettorale, di approvazione del Piano strategico, nonché del bilancio e del rendiconto, per la legge finanziaria regionale, per le leggi di ratifica delle intese con le altre Regioni, e per quelle di ratifica degli accordi con gli Stati e delle intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati.
- 41. Il procedimento in Commissione redigente**
1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento, può attribuire alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di legge; la votazione finale è sempre riservata al Consiglio. In qualsiasi momento la Giunta regionale o un decimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti la Commissione possono richiedere la trattazione secondo il procedimento ordinario.
- 42. La promulgazione e il rinvio**
1. La legge è promulgata dal Presidente della Giunta entro venti giorni dalla trasmissione del testo deliberato.
  2. Ove il Consiglio regionale a maggioranza dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da esso stabilito.



3. I termini di cui ai commi uno e due sono sospesi nel caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 19, della pronuncia della Consulta statutaria sulla conformità allo Statuto della legge regionale approvata dal Consiglio. I termini riprendono a decorrere dalla data in cui la Consulta statutaria si pronuncia favorevolmente in ordine alla conformità ovvero dalla data di riapprovazione della legge regionale sottoposta a riesame del Consiglio ai sensi dell'articolo 19.

#### **43. La pubblicazione e la *vacatio***

1. Le leggi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le leggi stesse non dispongano diversamente.
2. La Regione cura forme di pubblicazione telematica e di pubblicità delle leggi, per migliorare la diffusione della sua legislazione.

#### **44. La qualità delle leggi**

1. La Regione cura la qualità delle fonti normative.
2. I testi normativi sono improntati all'organicità, alla chiarezza, alla semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e della qualità della legislazione.
3. Il Consiglio regionale può disporre direttamente, o delegando con legge la Giunta regionale, il riordino della legislazione di una materia determinata, individuando gli atti normativi da coordinare e stabilendo i principi e i criteri direttivi del riordino.
4. La proposta di riordino è predisposta dalla Commissione competente ed è approvata dal Consiglio regionale, dopo la discussione generale, con la sola votazione finale.
5. Il Regolamento prevede procedure, modalità e strumenti per la valutazione preventiva della qualità e dell'impatto delle leggi.
6. Il Consiglio regionale valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative, che dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.
7. Le proposte di legge che non osservano le disposizioni stabilite a tutela della qualità della legislazione sono dichiarate improcedibili dal Presidente del Consiglio, d'intesa con l'Ufficio di presidenza.
8. Il Regolamento definisce il ruolo del Comitato per la legislazione, ai fini della verifica della qualità e dell'impatto della normazione.
9. Il bilancio del Consiglio garantisce, per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo, la disponibilità di adeguate risorse.



#### **Capo IV – La funzione di indirizzo e controllo del Consiglio**

##### **45. Il Piano strategico regionale**

1. Il Consiglio approva con legge il Piano strategico regionale, che delinea una visione di sviluppo della Regione di medio - lungo periodo.
2. Il Piano strategico regionale è predisposto dalla Giunta sulla base degli indirizzi deliberati, con una risoluzione, dal Consiglio.
3. A tal fine la Giunta regionale raccoglie ed elabora le informazioni utili per la predisposizione del Piano strategico, in collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali e la Conferenza regionale per la programmazione, mettendole a disposizioni del Consiglio.
4. Il Piano strategico definisce i grandi indirizzi di sviluppo economico, sociale e ambientale del territorio regionale; evidenzia le vocazioni dei diversi ambiti territoriali della Regione, collegandole; cura l'attrattività del territorio regionale anche al fine degli investimenti nazionali, europei ed esteri.
5. Il Piano strategico, altresì, analizza le dinamiche degli interessi individuati, per renderli più coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile; individua la disponibilità delle risorse naturali e umane; monitora l'efficacia dei tempi di attuazione; definisce i partenariati; cura la pianificazione che si riferisce all'area vasta, delineando le reti dei servizi pubblici, di comunicazione, di trasporto e di viabilità.
6. Il Piano strategico, infine, tende ad implementare una governance consensuale, allo scopo di rafforzare la coesione sociale, la crescita della competitività regionale e la tutela dell'identità territoriale.
7. Il Piano strategico è aggiornato almeno ogni due anni. Il Documento di programmazione economica e finanziaria deve essere coerente con la pianificazione strategica.

##### **46. I Piani settoriali**

1. Le politiche pubbliche della Regione hanno il loro fondamento nella legge e sono disciplinate, conformemente al Piano strategico, in Piani settoriali.
2. Il Consiglio coordina le diverse iniziative di sviluppo relative ad un settore con una legislazione organica e cura che sia costantemente aggiornata, trasparente e di agevole applicazione.
3. La legge determina i tempi e le forme degli interventi e destina le risorse necessarie alla realizzazione delle politiche pubbliche.

##### **47. I controlli interni**

1. Con legge sono istituiti i controlli interni volti a: garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; verificare l'efficacia, efficienza ed



economicità dell'azione amministrativa; valutare le prestazioni dei dirigenti; valutare la congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. I controlli interni rispettano i seguenti principi: l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di pianificazione strategica del Consiglio e quella di programmazione e di indirizzo politico-amministrativo della Giunta regionale; il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, fa capo direttamente al Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale; l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione; le funzioni del controllo strategico, di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti sono esercitate in modo integrato; il controllo di legittimità e contabile fa capo al Consiglio regionale.

Ulteriori eventuali profili dipendenti dal Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174.

#### **48. Le nomine dei dirigenti e degli amministratori**

1. Le nomine dei dirigenti apicali dell'Amministrazione regionale e degli amministratori di aziende, enti e società dipendenti dalla Regione, quando non attribuite al Consiglio regionale [dalla legge](#), sono comunicate a questo.
2. Il Consiglio, secondo le modalità previste dal Regolamento, può disporre l'audizione del nominato entro dieci giorni dalla comunicazione ed esprimere un parere.
3. Il parere del Consiglio, se negativo, obbliga la Giunta ad una nuova designazione.

### **Titolo IV - La Giunta**

#### **Capo I – L'organizzazione**

#### **49. Il Presidente**

1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi, emana i regolamenti e indice i Referendum previsti dallo Statuto; indice le elezioni regionali, secondo le modalità definite dalla legge elettorale regionale; è l'organo responsabile della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti della Regione; convoca e presiede la Giunta regionale e ne stabilisce l'ordine del giorno; delega agli Assessori la cura e l'esecuzione delle politiche regionali; [riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo Stato della Regione](#).
2. **(Ipotesi 1)** *Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale.*
2. **(Ipotesi 2)** *Il Presidente della Giunta regionale è eletto in seno al Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.*



3. Entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta.
4. Il Presidente della Giunta ha facoltà di revocare uno o più componenti della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio.
5. Egli non può mai sostituirsi nelle attività di competenza del singolo Assessore, a meno che quest'ultimo non sia stato revocato *o sfiduciato*.

## **50. La Giunta**

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Giunta e da quattro Assessori di cui uno assume l'incarico di Vicepresidente su indicazione del Presidente.

## **51. Il Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

## **52. Gli Assessori**

1. Gli Assessori sono nominati e revocati dal Presidente della Giunta, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, e agiscono su delega di questo.
2. La nomina ad Assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale e la sostituzione con un supplente secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale.
3. Il Presidente può procedere alla nomina di Assessori esterni al Consiglio, scegliendoli tra cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale.
4. **(Ipotesi 1)** *Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia a uno o più Assessori mediante mozione motivata, secondo il procedimento previsto dall'articolo 54. Il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio in ordine ai provvedimenti conseguenti all'approvazione della mozione di sfiducia.*
4. **(Ipotesi 2)** *Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia a uno o più Assessori mediante mozione motivata, secondo il procedimento previsto dall'articolo 54. Il Presidente della Giunta regionale provvede in ordine alla sostituzione dell'assessore sfiduciato.*

## **Capo II – La forma di governo**

### **Ipotesi 1 (Presidenziale)**

## **53. La verifica della fiducia**

1. Il voto contrario ad una proposta del Presidente, o della Giunta non comporta l'obbligo di dimissioni, né lo scioglimento del Consiglio.



2. Il Presidente della Giunta può chiedere la verifica della fiducia dinnanzi al Consiglio. La verifica avviene mediante una votazione per appello nominale che, se non consegue la maggioranza assoluta, comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

#### **54. La mozione di sfiducia**

1. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. La mozione è discussa non prima di tre e non oltre dieci giorni dalla presentazione.
2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

#### **55. Le altre cause di decadenza del Presidente della Giunta**

1. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta determinano lo scioglimento del Consiglio.

### **Ipotesi 2 (Parlamentare)**

#### **53. La sfiducia costruttiva**

1. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta soltanto con l'elezione, a maggioranza assoluta, di un altro Presidente.
2. La votazione della mozione ha luogo non prima di tre giorni dalla presentazione.
3. Il Presidente della Giunta eletto dal Consiglio subentra nelle funzioni all'atto della proclamazione del voto consiliare.

#### **54. La verifica della fiducia**

1. Il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia dinnanzi al Consiglio, per verificarne la sussistenza.
2. La verifica avviene mediante votazione per appello nominale di una mozione di fiducia che, se non consegue la maggioranza assoluta, determina lo scioglimento del Consiglio. La votazione della mozione ha luogo non prima di tre giorni dalla presentazione.
3. Lo scioglimento non ha luogo qualora il Consiglio, con una mozione presentata nelle successive quarantotto ore, elegge, a maggioranza assoluta, un altro Presidente della Giunta.

#### **55. La rimozione del Presidente della Giunta**

1. Nel caso di rimozione del Presidente della Giunta, a norma dell'articolo 126, comma 1, della Costituzione, gli effetti dell'atto si estendono alla Giunta e





determinano lo scioglimento del Consiglio solo nel caso di espressa previsione nel decreto del Presidente della Repubblica.

### Capo III – I poteri

#### 56. Le funzioni della Giunta

1. La Giunta regionale: a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo; b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio; c) amministra il patrimonio della Regione; d) predispone e presenta gli atti economico-finanziari, come il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo; e) delibera lo storno dei fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo di bilancio, dandone immediata comunicazione al Consiglio; f) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni secondo le modalità e con i limiti stabiliti dalla legge; g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale apicale; h) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione, previo parere della Consulta di garanzia statutaria; i) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il regolamento per l'esercizio della propria attività; l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalle leggi regionali; i) esercita ogni funzione non espressamente riservata dallo Statuto al Consiglio o al Presidente della Giunta.
2. La Giunta esercita le proprie funzioni collegialmente; delibera, a maggioranza dei voti, con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

#### 57. La potestà regolamentare

1. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge, salvo i casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.
2. I regolamenti sono di: a) esecuzione; b) attuazione e integrazione di leggi; c) attuativi ed esecutivi di atti normativi dell'Unione europea.
3. I regolamenti di cui al comma 2 sono approvati previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta; scaduto il termine, la Giunta può procedere all'approvazione del regolamento.
4. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto può autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge di autorizzazione stabilisce i principi e le norme generali che regolano la materia e dispone quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.





5. Nell'esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.
6. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla loro approvazione; sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e negli altri modi previsti per le leggi regionali; salvo quanto espressamente previsto da ciascun regolamento, entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

**58. I testi unici regionali**

1. La Giunta redige testi unici regionali per materie omogenee determinate dalla legge, che fissa anche il termine, i principi e i criteri direttivi.
2. I testi unici sono comunicati al Consiglio prima della loro emanazione.

**59. Gli atti di programmazione**

1. La Giunta regionale, sulla base del Piano strategico e dei Piani settoriali, predispone il documento di programmazione economica e finanziaria regionale, che si articola in programmi, progetti e azioni regionali.
2. I programmi, i progetti e le azioni regionali sono elaborati sulla base di indicatori di qualità e di standard riferiti al territorio regionale e sono valutati in relazione al conseguimento dei risultati.
3. I provvedimenti di programmazione della Giunta sono predisposti con il concorso del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza regionale per la programmazione.
4. I provvedimenti programmatici e di indirizzo generale della Giunta, e gli atti di indirizzo generale di competenza dei dirigenti, sono comunicati al Consiglio prima della loro adozione.
5. Il Consiglio esprime, entro venti giorni, un parere sull'atto; il parere è riportato nel provvedimento di emanazione finale. Il Consiglio, se il parere è negativo, adotta una risoluzione volta ad impegnare la Giunta nella modifica dei provvedimenti di programmazione e degli atti di indirizzo.

***Titolo V - La funzione amministrativa***

**60. La separazione tra l'indirizzo politico e la gestione**

1. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle funzioni amministrative è assicurata la distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e controllo, e le funzioni di attuazione e gestione.
2. Il Presidente della Giunta, gli Assessori e la Giunta esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi nell'ambito della programmazione; verificano altresì la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione, per il tramite dei controlli interni.



3. La legge assicura ai dirigenti, cui spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, una autonomia di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.
4. L'esercizio dei poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane da parte dei dirigenti è valutato in relazione al conseguimento degli obiettivi, nell'ambito del controllo di gestione e dello specifico controllo sui dirigenti medesimi.

**61. L'organizzazione amministrativa**

1. Nell'organizzazione degli uffici la legge assicura l'imparzialità e il buon andamento; garantisce altresì che siano definite le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
2. All'impiego nell'Amministrazione regionale si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. I pubblici impiegati sono al servizio della Regione.

**62. Il procedimento e lo svolgimento delle funzioni pubbliche**

1. La legge assicura il giusto procedimento a tutti gli interessati; in particolare, valorizza la loro partecipazione al procedimento e garantisce l'accesso a tutte le informazioni.
2. Le funzioni pubbliche sono svolte nel rispetto dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza. La legge favorisce la semplificazione amministrativa.
3. La Regione sostiene e promuove l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
4. I provvedimenti che incidono sulle situazioni soggettive degli amministrati sono adeguatamente motivati e la motivazione è comunicata agli interessati prima dell'adozione del provvedimento finale.

**63. Le forme organizzative: le agenzie, le aziende, gli enti e le società**

1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative che richiedono a livello regionale l'esercizio unitario, la legge, può istituire agenzie, aziende ed enti.
2. Le agenzie sono strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse regionale e operano anche al servizio delle amministrazioni pubbliche statali e locali; hanno autonomia nei limiti stabiliti dalla legge; sottostanno ai poteri di indirizzo e di vigilanza della Giunta regionale e sono sottoposte ai medesimi controlli cui sono sottoposti gli uffici della Regione.
3. Le aziende sono enti pubblici economici istituiti con legge per lo svolgimento di attività di carattere economico di interesse generale; la legge provvede all'istituzione del fondo di dotazione. Le aziende sono autonome nello svolgimento dell'attività di impresa secondo le regole del diritto comune; il rapporto con i dipendenti ha natura privatistica. Lo statuto e i regolamenti sono



approvati dalla Giunta regionale. Le aziende sono soggette ai medesimi controlli degli uffici regionali.

4. La legge può prevedere nelle materie di competenza regionale l'istituzione di enti dipendenti dalla Regione che svolgano compiti ausiliari o strumentali rispetto agli uffici regionali.
5. La Regione per perseguire interessi regionali può costituire o partecipare a società di capitali, secondo le disposizioni di diritto comune. La legge autorizza la costituzione o la partecipazione, stabilendone la misura; determina presupposti e condizioni, con riferimento all'atto costitutivo e allo statuto sociale. Nel caso in cui la partecipazione alla società copra tutto il capitale sociale o la maggioranza di questo, la Regione esercita sulla società un controllo analogo a quello svolto sui propri uffici.

#### **64. Le intese, le convenzioni e gli accordi tra la Regione e gli enti locali**

1. Per il conseguimento di obiettivi comuni con gli enti locali la Regione promuove la stipula di intese in sede di Consiglio delle autonomie locali. Nel caso in cui gli obiettivi riguardino determinati enti l'intesa viene stipulata con gli enti interessati.
2. Per il coordinamento di funzioni e servizi con gli enti locali la Regione, nelle materie di propria competenza, promuove la stipula di convenzioni; può prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare-tipo, nel caso di gestione a tempo determinato di specifici servizi o per la realizzazione di un'opera pubblica.
3. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e della Regione, la Regione promuove la conclusione di accordi, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. Per verificare la possibilità di raggiungere un accordo, la Regione convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. L'accordo è approvato con atto formale della Regione ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. La legge disciplina le forme e le modalità con cui la Regione procede alla promozione e alla stipula di intese, convenzioni e accordi, in modo che sia assicurato il controllo del Consiglio sull'attività della Giunta.

#### **65. Il conferimento di funzioni regionali agli enti locali**

1. Nelle materie di competenza regionale la legge, fatta eccezione delle funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, provvede al conferimento delle funzioni amministrative alle Province e ai Comuni singoli o associati sulla base di ambiti ottimali definiti dalla legge medesima.



2. Nel conferimento delle funzioni la legge si attiene ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, tenendo conto che le funzioni di area vasta vanno attribuite alle Province e le restanti ai Comuni singoli o associati.

**66. L'avvalimento degli uffici degli enti locali**

1. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni amministrative, può avvalersi degli uffici degli enti locali, qualora questi risultino in possesso di strutture e capacità tecniche adeguate alle attività amministrative affidate. L'avvalimento previsto dalla legge è regolato da apposita convenzione con l'ente interessato che regola anche finanziariamente le condizioni di avvalimento regionale.
2. In caso di avvalimento la Regione conserva la titolarità della funzione e ad essa sono imputati gli effetti degli atti giuridici compiuti dall'ente o dall'ufficio dell'ente avvalso, il quale opera alle dipendenze funzionali della Regione.

**67. La copertura finanziaria delle funzioni conferite agli enti locali**

1. La legge assicura la fiscalizzazione delle funzioni conferite in modo che sia garantita l'autonomia finanziaria degli enti locali.
2. La legge disciplina il monitoraggio della finanza regionale e degli enti locali.

**68. Il potere sostitutivo e il controllo sulle funzioni conferite agli enti locali**

1. Nel caso di funzioni amministrative conferite agli enti locali, qualora le stesse non sono esercitate o lo sono in modo non conforme alla legge o ai programmi regionali, il Presidente della Giunta, su deliberazione della Giunta, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, la Giunta, sentito l'ente interessato e previo parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario.

**Titolo VI – La finanza regionale**

**69. L'autonomia finanziaria.**

1. La Regione dispone di risorse proprie e ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa; assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio e concorre ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
2. Le risorse della Regione derivano da tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferiti al territorio e dalla quota prevista dal fondo perequativo. I tributi propri regionali, imposti con legge, sono stabiliti e applicati in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.



**70. La perequazione territoriale e la regionalizzazione del patto di stabilità**

1. La Regione agisce per realizzare la perequazione a favore dei territori con minore capacità fiscale e per promuovere uno sviluppo economico sostenibile, la coesione territoriale e la sicurezza sociale.
2. I fondi regionali volti alla perequazione territoriale tengono conto delle condizioni degli enti locali e delle funzioni conferite.
3. La Regione, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, promuove la regionalizzazione del patto di stabilità con i suoi enti locali al fine di migliorare l'allocazione delle risorse, di perequare i territori e di realizzare i propri programmi.

**71. Il patrimonio**

1. La legge disciplina il patrimonio della Regione secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato, nel rispetto dei criteri di economicità e assicura la fruizione dei beni da parte della collettività. I beni culturali e naturali sono tutelati e valorizzati nell'interesse pubblico anche con il contributo dei privati.

**72. Il Documento di programmazione economica e finanziaria**

1. Il Documento di programmazione economico-finanziaria, elaborato dalla Giunta, è presentato al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno. Conformemente al Piano strategico, fissa le relazioni finanziarie su base annuale, con previsioni non inferiori al triennio; definisce i programmi, i progetti e le azioni e determina gli obiettivi per gli interventi.

**73. Il bilancio e gli altri documenti contabili**

1. Il bilancio annuale e quello pluriennale sono deliberati dalla Giunta e presentati al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno. La loro formazione è coerente con il Documento di programmazione economica e finanziaria approvato dal Consiglio e si articola in missioni e programmi.
2. Il bilancio annuale e quello pluriennale sono approvati con legge dal Consiglio, in una apposita sessione, entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. La legge di approvazione del bilancio non può istituire nuovi tributi e stabilire nuove spese.
4. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese indica i mezzi per farvi fronte.
5. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
6. L'assestamento di bilancio è approvato con legge entro il 30 giugno, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.



7. L'approvazione del rendiconto annuale generale della Regione avviene con legge entro il 30 aprile dell'anno successivo.

**74. La legge finanziaria e i collegati**

1. Contestualmente alla presentazione del bilancio della Regione, la Giunta presenta al Consiglio il disegno di legge finanziaria. La legge finanziaria è esaminata e approvata nella medesima sessione di approvazione del bilancio.
2. La Giunta può altresì presentare al Consiglio dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria.
3. Il Consiglio può introdurre emendamenti al disegno di legge finanziaria e ai disegni di legge collegati, mantenendo il rispetto degli equilibri economico-finanziari.

**75. I bilanci e i rendiconti di agenzie, aziende, enti e società**

1. La Regione adotta un bilancio consolidato che tiene conto dei bilanci delle amministrazioni regionali autonome, degli enti dipendenti e delle società partecipate.
2. I bilanci e i rendiconti delle agenzie, delle aziende, degli enti e delle società sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabilite dalla legge di contabilità e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**76. La legge di contabilità**

1. La Regione adotta la legge di contabilità nei limiti di cui all'articolo 119 della Costituzione e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, con particolare riguardo agli obiettivi di armonizzazione dei sistemi contabili.

***Titolo VII - Gli strumenti di raccordo istituzionale***

**77. La partecipazione agli organi dello Stato**

1. La Regione partecipa ai processi decisionali statali di interesse regionale, nelle sedi di raccordo tra Stato e Regioni, sulla base del principio di leale collaborazione.
2. Il Presidente della Giunta, o un assessore delegato, partecipa ai lavori della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza unificata.
3. Il Consiglio regionale è costantemente informato dal Presidente della Giunta dei lavori delle Conferenze. Il Consiglio può dettare indirizzi al Presidente o all'assessore delegato riguardo alle decisioni da assumersi nelle Conferenze e fornisce indicazioni riguardo alle intese e agli accordi da stipularsi in tali sedi; il Presidente rende conto al Consiglio delle decisioni prese in conformità agli indirizzi ricevuti.



4. Le intese tra lo Stato e la Regione a qualsiasi titolo sono siglate dal Presidente della Giunta, **previa deliberazione del Consiglio regionale.** (oppure: **previa informazione al Consiglio regionale, il quale può dettare indirizzi e direttive; il Presidente rende conto al Consiglio delle decisioni prese in conformità agli indirizzi ricevuti.**)

#### **78. Le intese con le altre Regioni**

1. Le intese tra la Regione Basilicata e le altre Regioni sono stipulate dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta, e ratificate dal Consiglio regionale con legge. Il Consiglio è informato dei negoziati.

#### **79. Il Consiglio delle autonomie locali**

1. I Comuni e le Province partecipano all'esercizio delle funzioni regionali per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali è costituito presso il Consiglio regionale e gode di autonomia organizzativa, funzionale e regolamentare.
3. Le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali sono cofinanziati dalla Regione e dagli enti locali.

#### **80. La composizione del Consiglio delle autonomie locali**

1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da venti membri eletti secondo le prescrizioni della legge, tra gli amministratori degli enti locali della Regione; partecipano di diritto i Presidenti delle Province e i Sindaci delle città capoluogo di Provincia.

#### **81. Le attribuzioni del Consiglio delle autonomie locali**

1. Il Consiglio esprime pareri nei seguenti casi: a) per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali; b) sulle circoscrizioni comunali e provinciali; c) sul Piano strategico; d) su ogni provvedimento anche di carattere finanziario o di programmazione che interessi gli enti locali; e) nel caso di esercizio del potere sostitutivo della Regione; f) sulla legge europea; g) sulle proposte di modifica dello Statuto.
2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime altresì pareri su richiesta del Consiglio regionale o della Giunta regionale.
3. Il Consiglio delle autonomie locali può chiedere pareri alla Consulta di garanzia statutaria.

#### **82. L'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali**

1. Il parere del Consiglio delle autonomie locali è assunto e trasmesso entro 30 giorni dall'invio dell'atto da parte del Consiglio o della Giunta regionale.





2. Quando il parere sull'atto del Consiglio regionale è contrario, o condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e il Consiglio non intende adeguarsi, delibera a maggioranza assoluta, motivando le ragioni per cui l'atto è comunque adottato.
3. Nel caso in cui il parere sia espresso su un atto della Giunta regionale ed è contrario, o condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Giunta regionale non intende adeguarsi, la deliberazione è motivata sulle ragioni per cui l'atto è comunque adottato.

### **83. La Conferenza regionale per la programmazione**

1. La Conferenza regionale per la programmazione, istituita presso la presidenza della Giunta, è organo consultivo della Regione. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta, o da un assessore delegato, che provvede alla convocazione.
2. La Conferenza è composta dai rappresentanti dei soggetti iscritti nell'Albo regionale della partecipazione; vi fanno altresì parte esponenti delle autonomie funzionali, delle categorie sociali, dei sindacati, del terzo settore, dell'associazionismo e del volontariato, degli ex Consiglieri regionali e degli ex Parlamentari attraverso le rispettive associazioni regionali.
3. La Conferenza si riunisce almeno due volte l'anno; esamina il documento di programmazione economica e finanziaria regionale e gli atti di proposta dei documenti economico-finanziari; formula proposte e indirizzi; valuta la relazione che accompagna il rendiconto; presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto.
4. La legge regionale disciplina le modalità di costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Conferenza.

## **Titolo VIII – L'Europa e le relazioni internazionali**

### **84. Rapporti con l'Unione europea e relazioni internazionali**

1. La Regione concorre con lo Stato e le altre Regioni al processo di integrazione europea, alla determinazione delle politiche europee ed alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea.
2. La Regione, nel rispetto della Costituzione e con le modalità stabilite con legge dello Stato, concorre all'attuazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali.

### **85. La valutazione degli atti dell'Unione europea**

1. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni dal ricevimento degli schemi di atti europei, affida alla competente Commissione il compito di riferire





all'Assemblea e di predisporre la proposta di un eventuale parere, in modo da assicurare la possibile presa di posizione della Regione.

2. La proposta di parere è esaminata e deliberata secondo le disposizioni del Regolamento.

#### **86. Il controllo della sussidiarietà europea**

1. Qualora la competente Commissione del Consiglio, nell'esame di uno schema di atto dell'Unione europea, riscontri un contrasto con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, predispone un parere motivato richiamando l'attenzione dell'Assemblea alla quale è rimessa l'approvazione del parere. Il Regolamento disciplina i tempi del procedimento di controllo della sussidiarietà e della proporzionalità sugli atti normativi europei in modo da assicurare che il parere sia deliberato e trasmesso al Parlamento nazionale nel termine di quattro settimane.

#### **87. La legge europea della Regione**

1. La Regione, assicurando il rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite con legge dello Stato, nelle materie di propria competenza concorre tempestivamente all'attuazione e all'esecuzione della normativa europea.
2. Per assicurare il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo la Giunta presenta ogni anno al Consiglio la proposta di legge europea della Regione, esaminata dal Consiglio nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata, secondo i termini e le modalità previste dal Regolamento, che disciplina i procedimenti speciali nei casi di attuazione urgente.
3. La proposta di legge europea è predisposta sulla base della verifica di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, i cui risultati sono contenuti in una relazione allegata alla proposta medesima. Sulla legge, prima dell'approvazione finale, esprime il suo parere il Consiglio delle autonomie locali.
4. La legge europea provvede direttamente qualora l'adempimento agli obblighi derivanti dall'Unione europea comporti nuove spese, minori entrate o l'istituzione di nuovi organi amministrativi, mentre per gli atti europei che non richiedono un intervento legislativo può disporre che all'attuazione provveda la Giunta con regolamento, previa indicazione di principi e criteri direttivi.

#### **88. La partecipazione alla formazione degli atti europei**

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, partecipa alla formazione degli atti normativi europei nel rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite con legge dello Stato, secondo le modalità individuate con legge che assicurano adeguate forme di raccordo tra Consiglio e Giunta.



2. La Regione garantisce il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di specifico interesse dei Comuni e delle Province.

**89. La negoziazione di intese con enti omologhi di Stati stranieri e accordi con Stati stranieri**

1. La Regione, nelle materie di sua competenza, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.
2. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio, svolge i negoziati con lo Stato straniero o con gli enti omologhi di questo e ne informa il Consiglio, che, alla conclusione dei negoziati, con legge autorizza la sottoscrizione degli accordi e delle intese.

***Titolo IX – Disposizioni finali e transitorie***

**90. Revisione dello Statuto**

1. Lo Statuto è modificato dal Consiglio regionale nelle forme, nei modi e con i limiti previsti dalla Costituzione.
2. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

**91. La partecipazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali**

1. Successivamente all'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, spetta al Consiglio regionale eleggere, tra i Consiglieri, i rappresentanti della Regione nella Commissione parlamentare per le questioni regionali.

**92. Il funzionamento dei controlli interni**

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio approva la legge sui controlli interni; il sistema dei controlli interni è attivato entro i successivi tre mesi.
2. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali nominano rispettivamente un Componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. In sede di prima attuazione, ove il Consiglio delle autonomie locali non sia ancora costituito, provvede il Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle Associazioni rappresentative dei Comuni, delle Province a livello regionale.



**93. L'elezione dei componenti della Consulta di garanzia statutaria**

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio regionale elegge tre componenti della Consulta di garanzia statutaria, di cui uno designato dal Consiglio delle autonomie locali. La Consulta, così composta, svolge immediatamente le sue funzioni. Il Consiglio regionale, trascorsi due anni dall'elezione dei primi tre membri, elegge gli altri tre componenti, di cui uno designato dal Consiglio delle autonomie locali.
2. Il Presidente del Consiglio regionale, di concerto con il Presidente della Consulta di garanzia statutaria, determina dotazioni di personale, strumentali e finanziarie, per il funzionamento e l'autonomia della Commissione.
3. Sino all'istituzione del Consiglio delle autonomie locali i lavori della Consulta si svolgono con i soli membri eletti dal Consiglio regionale.

**94. La proroga degli organi**

1. Alla scadenza della legislatura o in caso di scioglimento anticipato, il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta e la Giunta sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, secondo i limiti e le modalità previsti dalla legge elettorale e dal Regolamento.
2. Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta, in base alla legge elettorale.
3. Nelle altre ipotesi di scioglimento del Consiglio o di rimozione del Presidente della Giunta non si dà luogo a proroga degli organi e l'amministrazione della Regione è assunta temporaneamente dalla Consulta di garanzia statutaria, che indice le elezioni e adotta gli atti indifferibili e urgenti da sottoporre a ratifica nel nuovo Consiglio.

**95. L'entrata in vigore dello Statuto**

1. Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; dalla stessa data è abrogato lo Statuto vigente approvato con legge 22 maggio 1971, n. 350.
2. Gli organi della Regione insediati alla data di entrata in vigore dello Statuto rimangono in carica fino alla fine della legislatura.
3. Il Consiglio regionale adegua il proprio Regolamento. Fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento è fatto salvo il Regolamento vigente.
4. La Regione adegua la propria normativa alle disposizioni statutarie e alle successive modifiche.